SENT. N. 157/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Marco Catalano	Presidente f.f.
Riccardo Patumi	Consigliere
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46743, nei confronti di Corradini Paola (codice fiscale CRRPLA66E64H223L), nata a Reggio Emilia il 24 maggio 1966 e ivi residente, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Marchesini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, via Luigi Sormani Moretti n. 10;

Visti l'atto di citazione in giudizio, la comparsa di costituzione della convenuta e la documentazione versata in atti;

Uditi all'udienza del 16 settembre 2026 il relatore, primo referendario Francesco Liguori, il viceprocuratore generale Domenico De Nicolo per la Procura regionale e l'avvocato Stefano Marchesini per la convenuta;

FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2026 la Procura regionale chiede la condanna della convenuta «a pagare all'Azienda USL di

Reggio Emilia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l'importo complessivo di euro **37.566,25** o quello diverso che riterrà di giustizia», oltre interessi legali dal deposito della sentenza e spese di giudizio.

1.1. Espone infatti l'attore pubblico che, dalle indagini svolte dal NAS di Parma nel procedimento penale n. 6089/24 RGNR, la convenuta, dipendente dell'AUSL di Reggio Emilia con la qualifica di operatore tecnico specializzato, avrebbe fruito dal 25 ottobre 2023 al 28 febbraio 2025 del congedo straordinario retribuito previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'assistenza alla madre disabile, in assenza del requisito della convivenza e di un'assistenza effettivamente continuativa. Il danno, pari a 42.566,25 euro tra indennità e oneri riflessi, è qualificato come doloso.

1.2. L'importo della domanda è dato dal danno contestato ridotto di 5.000 euro, versati in esecuzione dell'ordinanza del 22 dicembre 2025 con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia ha ammesso l'imputata alla messa alla prova, disponendo il versamento di 15.000 euro in rate mensili da 1.000 euro.

2. La convenuta, costituitasi con comparsa del 20 luglio 2026, eccepisce il versamento di altri 10.000 euro il 27 marzo 2026, in ottemperanza alla citata ordinanza, e del residuo di 27.566,25 euro il 17 luglio 2026, senza ammissione di responsabilità e al solo fine di evitare l'alea del giudizio.

Chiede, in definitiva, che questa Sezione voglia:

- accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere stante il pagamento *pro bono pacis* intervenuto da parte convenuta, come descritto e allegato in atti, con ogni conseguente pronuncia

- in ogni caso respingere, anche nel merito la domanda avanzata in quanto infondata in fatto e/o diritto stante l'insussistenza di responsabilità in capo a Corradini Paola anche per assenza di dolo o colpa grave, con ogni conseguente pronuncia
- compensare integralmente le spese di lite ovvero in via di estremo subordine compensarle parzialmente in quella percentuale che sarà determinata in corso di causa.

3. Con nota dell'8 settembre 2026, l'AUSL ha comunicato l'avvenuto versamento della somma residua di 27.566,25 euro il 17 luglio 2026, trasmettendo la contabile e dando atto dell'integrale ristoro del danno.

4. In udienza il Presidente ha rilevato la cessata materia del contendere, e il pubblico ministero e la difesa hanno concordato in tal senso.

DIRITTO

1. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

1.1. Come da ultimo ricordato dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte nella recente sentenza 9 gennaio 2026, n. 2:

> la cessazione della materia del contendere, "istituto" non disciplinato dal codice di rito, costituisce una modalità atipica di definizione della causa che può peraltro ritenersi pienamente operante anche nell'ordinamento del processo contabile, quale diritto "vivente" di formazione giurisprudenziale: essa ricorre ogni qual volta venga meno la stessa ragione d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito […]

1.2. Nel caso di specie risultano versati 5.000 euro, riconosciuti nell'atto

di citazione, 10.000 euro con bonifico del 27 marzo 2026 e 27.566,25 euro con bonifico del 17 luglio 2026, per un totale di 42.566,25 euro, pari all'intero danno. L'integrale ristoro è attestato dall'AUSL danneggiata. Né residuano interessi maturati, perché chiesti soltanto dal deposito della sentenza.

2. Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del codice di giustizia contabile, per essere il giudizio definito soltanto sulla base della questione preliminare della cessazione della materia del contendere, senza alcun ulteriore accertamento nel merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna – dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 46743 nei confronti di Corradini Paola, per l'intervenuto integrale risarcimento del danno contestato.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

L'estensore	Il Presidente f.f.
Francesco Liguori	Marco Catalano
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria l'8 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)